

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(Imposta sul Reddito delle persone Fisiche)

Articolo 1

FINALITA'

1. Con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29.02.2000 il Comune ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio dell'anno 2000, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998. Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 1 comma 142 e seguenti della Legge n. 296/2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 lett. a) della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 142 lett. c) punto 2.;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 3

ESENZIONI

1. L'Addizionale comunale IRPEF non si applica qualora il reddito imponibile risulta inferiore a € 10.000,01.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi del comma 143 dell'art. 1 della Legge 296/2006, è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.